



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**FIGLIO A CARICO: INDIVIDUAZIONE DEL LEGITTIMATO ALLA
DETRAZIONE**

Sentenza del 23.2.2026, dep.30.3.2026, n. 1978/2026
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 7.
Pres. Loreto, Est. Diotallevi

Composizione

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 452 ONERI DEDUCIBILI

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA
DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E
DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI - Oneri detraibili ex art. 15, comma
2, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Legittimazione alla detrazione – Individuazione
- Genitore contribuente che ha sostenuto l'esborso nell'interesse
del figlio a carico – Fondamento - Fattispecie.

Massima

In tema di IRPEF, la legittimazione alla detrazione ai sensi dell'art. 15, comma
2 del d.P.R. n. 917 del 1986, spetta al genitore contribuente che abbia
effettivamente sostenuto l'esborso nell'interesse del figlio a carico, atteso che il
rinvio dell'art. 15 (già 13 *bis*), comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 all'art. 12
dello stesso decreto è limitato all'individuazione delle persone nel cui interesse
le spese parzialmente detraibili sono state sostenute dal contribuente.
(Fattispecie relativa a decreto del Tribunale ordinario che disponeva il
"collocamento" di un figlio minore presso la madre ed il suo contemporaneo
"affidamento" ai servizi sociali del Comune di residenza, in cui, chiamata a
decidere sulla rettifica della dichiarazione dei redditi della madre del minore,
alla quale l'Agenzia delle entrate disconosceva la percentuale del 100%
indicata, la Corte ha ritenuto detto "collocamento" come funzionale
all'espletamento delle attività complessive del minore, con conseguenze diritto
della madre alla detrazione nella percentuale del 100%).

Rif. normativi

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 12
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 13 bis com. 2
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 15 com. 2

Rif.

Conf.

giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 34344 del 23/12/2019 (Rv. 656463 - 01)

Anno pubb.

2026